

STATUTO

Roma, il 5 giugno 2020
Prot. n. 2/20

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata **SIC12 Art Studio APS** (in breve SIC12 APS), qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 5 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Roma in Via Francesco Negri, 63/65.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si attengono ai principi di assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
2. L'associazione nasce con l'obiettivo di favorire l'interazione culturale e lo sviluppo della persona attraverso la realizzazione, diffusione, promozione e insegnamento delle arti visive, musicali e teatrali su qualsiasi supporto (spettacolo dal vivo, mostra d'arte e installazione multimediale, editoria).
3. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati e delle persone aderenti agli enti eventualmente associati:
 - **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i - art. 5 CTS);
 - **interventi e servizi sociali** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni (lett. a - art. 5 CTS);

- **educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d - art. 5 CTS).

L'Associazione realizza tali attività di interesse generale mediante:

- creazione e distribuzione di spettacoli dal vivo, di teatro, danza e musica;
- realizzazione di mostre di arte visiva, *art brut* e arte contemporanea;
- realizzazione di incontri, tavole rotonde, conferenze e letture;
- organizzazione di seminari, *masterclass*, azioni educative, comitati artistici e workshop sulle pratiche artistiche;
- realizzazione di attività formative, ricreative e di animazione sociale rivolte ai giovani, studenti, anziani, persone con svantaggio sociale e disabilità.

Tali azioni sono qui elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo.

4. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle d'interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Tali attività potranno essere stabilite dall'Assemblea degli associati. In sede costitutiva si individuano le seguenti:

- partecipazione a bandi pubblici o privati finalizzati al finanziamento di attività di utilità sociale e/o culturale, nel pieno rispetto delle norme e regolamenti degli enti donatori;
- realizzazione di campagne di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
- attività di sensibilizzazione ed informazione della cittadinanza sui temi attinenti le proprie finalità, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri;
- somministrazione di cibi e bevande durante la realizzazione di spettacoli, incontri, eventi formativi e similari nella propria sede o in spazi appositamente designati;
- registrazione su formato audio o video, diffusione e/o commercializzazione di spettacoli ed eventi realizzati;
- fornitura o vendita di beni e servizi esterni e realizzazione di attività rivolte a soggetti che non sono soci.

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. La richiesta dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori e in coerenza con le finalità perseguite dall'Associazione. La deliberazione di

ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata dal Segretario nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati copre la durata di 12 mesi dalla data di versamento. Dovrà essere rinnovata entro e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo alla data di scadenza, pena decadenza della qualità di socio. La quota associativa non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale e trascorsi tre mesi dall'ammissione a socio, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. Il socio può esercitare il proprio diritto di prendere visione dei libri associativi facendone formale domanda al Presidente. A seguito della verbalizzazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo, il socio potrà visionare i libri associativi in originale presso la sede dell'Associazione.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

8. Gli associati di minore di età possono esprimere il voto in assemblea tramite chi ne esercita la responsabilità genitoriale e non possono essere ammessi a cariche elettive.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- decesso;

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *Emilio*
- Middle: *Luigi*
- Lower: *Fabio*
- Bottom: *16/10/2010*

- dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- esclusione: nei casi in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o per gravi motivi di condotta il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata o pec all'interessato. Il mancato versamento della quota associativa entro l'ultimo giorno del mese successivo rispetto alla data per la quale ne è previsto l'obbligo invece costituisce chiara ed automatica causa di esclusione (esclusione per morosità) la quale viene semplicemente constatata con delibera dello stesso Consiglio Direttivo nella prima riunione utile successiva alla data dell'inadempimento senza connesse procedure di contestazione o obblighi di notifica.

In opposizione alle delibere di esclusione il socio può chiedere che su di esse si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione utile successiva.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati dopo tre mesi dalla data di deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo una delega conferitagli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) approvare il bilancio consuntivo, preventivo e quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) nominare e revocare il Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo, determinandone numero e composizione, e l'eventuale Organo di controllo;
- e) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;

- h) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari o altri che si vogliono istituire;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza, o su altri argomenti ad essa sottoposti dal consiglio direttivo tra cui il conferimento di onorificenze o cariche onorifiche

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- k) deliberare sulle modificazioni dello statuto dell'Associazione;
- l) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno in via ordinaria, entro il 31 maggio, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno il 20% degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. Essa è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante affissione del relativo avviso presso la sede o sul sito web dell'associazione oppure mediante comunicazione via mail o altro mezzo idoneo ad assicurarne con certezza l'avvenuto recapito con preavviso di almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la ev. seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità e funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta da un socio scelto tra i presenti. A fungere da segretario dell'Assemblea è il segretario dell'Associazione o, in sua assenza, altro socio scelto tra i presenti.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

4. L'assemblea straordinaria è invece validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei soci, e in seconda convocazione con la partecipazione di almeno 1/3 dei soci iscritti nel libro degli associati. Il quorum deliberativo per le decisioni che riguardano le modifiche statutarie dell'Associazione è sempre di 2/3 degli intervenuti in proprio o per delega, mentre per la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo il quorum deliberativo è pari a 3/4 dei voti degli intervenuti.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

6. E' prevista la possibilità di svolgere l'Assemblea anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che essi permettano di identificare i presenti e ascoltare e verbalizzare tutti gli interventi.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. E' eletto dall'Assemblea degli Associati ed è composto da cinque membri scelti fra gli associati; tra di essi Presidente e Vice Presidente vengono eletti direttamente dall'Assemblea. Il suo numero, comunque a somma dispari, e la sua composizione possono essere modificati dall'Assemblea dei soci.

2. Il Consiglio Direttivo assegna al proprio interno gli incarichi di Segretario, Tesoriere, Responsabile artistico musica e Responsabile artistico teatro e arti visive. Ad esclusione della rappresentanza legale potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui vengano a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario oppure dietro richiesta della maggioranza dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante mail da inviarsi almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. E' prevista la possibilità di svolgere le riunioni di Direttivo anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che essi permettano di identificare i presenti e ascoltare e verbalizzare tutti gli interventi.

In casi di comprovata urgenza e senza l'opposizione di alcun membro del consiglio i termini di convocazione potranno essere ridotti anche al giorno stesso con solo obbligo di verbalizzazione del relativo motivo di urgenza.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente oppure, in sua mancanza, dal vice Presidente o, se anch'egli assente, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione, in caso di sua assenza o impedimento da altro membro scelto in seno al consiglio.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi previsti nell'art. 13;
- b) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- c) predisporre il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea; quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, predisporre anche il bilancio sociale;
- d) qualora lo ritenga opportuno redigere regolamenti interni che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovranno regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detti regolamenti dovranno essere sottoposti per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- e) indire adunanze, convegni, ecc.;
- f) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- g) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- h) decidere sull'ammissione e l'esclusione degli associati;
- i) deliberare, se del caso, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D. Lgs. n. 117/2017;
- j) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze o cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari meriti nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali sono deliberati tali conferimenti non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- k) istituire sedi operative, nominandone i relativi responsabili, con potere di revoca.
- l) decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti dandone informazione ai soci.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto direttamente dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
 - a) dirige i lavori del Consiglio Direttivo, cura che siano attuate tutte le delibere del Consiglio stesso e dell'Assemblea dei Soci, provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare: aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferire e sottoporli a ratifica allo stesso nella prima riunione utile successiva.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario spetta il compito di:
 - a) redigere i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) aggiornare il libro soci e il registro degli associati che prestano attività di volontariato, anche in formato digitale;
 - c) gestire, anche delegando ad altri soci o collaboratori, il protocollo della corrispondenza in arrivo ed in uscita, garantendo i contatti con tutti gli organi dell'Associazione.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) disporre dei fondi dell'associazione, anch'esso con potere di firma al pari del Presidente per le operazioni bancarie;
 - b) tenere ed aggiornare i libri contabili; impostare il bilancio consuntivo ed eventuale bilancio preventivo che, predisposti dal Consiglio Direttivo, verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 17 Organo di Controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Art. 18 Organo di revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro dei verbali dell'Assemblea;
- libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 20 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D. Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e prestazione di servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.
- corrispettivi specifici per servizi prestati agli associati

2. L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21 Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, entro il 31 maggio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 D.Lgs n. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa.

3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 22 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri ETS secondo le disposizioni statutarie e dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale in conformità a quanto descritto dall'art. 9 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche.

Art. 23 Disposizioni transitorie e generali

1. Ferma restando la facoltà dell'organo di amministrazione di decidere integrazioni o modifiche allo statuto nei limiti stabiliti dalla lett. l) dell'art. 14, all'organo di amministrazione è altresì conferita la facoltà di apportare integrazioni o modifiche statutarie richieste in seguito a verifica della sussistenza delle condizioni necessarie per l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, sempre dandone comunicazione ai soci.

2. L'acronimo APS integrerà la denominazione sociale solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore. Ad avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore la denominazione dell'associazione sarà SIC12 Art Studio APS (in breve SIC12 APS).

3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto valgono in quanto applicabili le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni.